



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SCHEDA NFORMATIW

06 2022

SOMMARIO

Introduzione	3
L'Autorizzazione Integrata Ambientale	4
La normativa di riferimento	6
BAT, BREFS e BAT Conclusions	8
Rilascio, riesame e riesame con valenza di rinnovo dell'AIA	10
Durata dell'AIA	12
Controlli e Piano di Monitoraggio e Controllo (PMEC)	13
Tipologia delle AIA nel Lazio	15
Installazioni AIA di competenza statale	17
Installazioni AIA di competenza regionale	18
Il ruolo dell'ARPA Lazio	19

Autorizzazione Integrata Ambientale

A cura di:

ARPA Lazio, Simone Dionisi, Tatiana Lelli, Daniele Mariacci

Contatti autori:

simone.dionisi@arpalazio.it; tatiana.lelli@arpalazio.it; daniele.mariacci@arpalazio.it

ARPA Lazio - 2022



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione Internazionale 4.0

Coordinamento editoriale:

ARPA Lazio – Area sistemi operativi e gestione della conoscenza

Foto di copertina: Centrale termoelettrica "Galileo Ferraris" di Leri

Cavour, frazione di Trino (VC) Autore: Alessandro Vecchi, Fonte Wikimedia

Commons

Progetto grafico e stampa:

STI - Stampa Tipolitografica Italiana - Roma

INTRODUZIONE

Questa scheda ha lo scopo di fornire, anche a un pubblico di non addetti ai lavori, informazioni essenziali su "cosa è l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", qual è il principio alla base di questa autorizzazione e, di conseguenza, consentire di capire la finalità di questo atto autorizzativo.

In particolare, in questa breve trattazione il lettore troverà informazioni sulla normativa di riferimento, le tipologie di procedimenti previsti e l'importanza dei controlli, così come avrà modo di conoscere il numero, la tipologia e la distribuzione degli impianti soggetti ad AIA presenti nel territorio della regione Lazio.

La scheda si propone, altresì, di fornire informazioni sul ruolo e sulle attività svolte dall'ARPA Lazio nell'ambito dei procedimenti di AIA.



1. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ispirata ai principi europei di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (IPPC), è il provvedimento che consente l'esercizio di specifiche tipologie di attività, definite puntualmente nella normativa di riferimento, individuando le misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le
emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, al fine di conseguire
un livello elevato di protezione dell'ambiente. L'autorità competente, cui spetta il compito di adottare i provvedimenti di verifica ed elaborare i pareri, nel determinare le condizioni per l'Autorizzazione Integrata Ambientale,
fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

- a) devono essere applicate le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, impiegando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- c) si deve prevenire, laddove possibile, la produzione dei rifiuti; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono, in ordine di priorità, riutilizzati, riciclati, recuperati o, nel caso in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni impatto sull'ambiente;
- d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- e) devono essere adottate le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato: qualora venga accertato che l'installazione ha generato un deterioramento della qualità delle diverse matrici ambientali, il gestore dovrà adottare le misure necessarie per ristabilire le condizioni ambientali iniziali (antecedenti l'inizio dell'attività industriale).

1. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

L'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce le principali autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio (autorizzazioni settoriali alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti Policlorobifenili-PCB e Policlorotrifenili-PCT, autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia). L'AIA, inoltre, sostituisce la comunicazione di inizio attività relativamente alle operazioni per il recupero dei rifiuti.



2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'attuale riferimento normativo nazionale è rappresentato dal Titolo III-bis della Parte II del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, introdotto dal d.lgs. n. 128 del 29 giugno 2010, con il quale la disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, vale a dire controllo e prevenzione integrata dell'inquinamento), in precedenza contenuta nel d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 di recepimento delle direttive 96/61/CE e 2008/1/CE, è entrata compiutamente a far parte del Codice dell'ambiente.

Il suddetto decreto è stato modificato successivamente dal d.lgs. n. 46 del 4 aprile 2014, entrato in vigore l'11 aprile 2014, che ha recepito, con un ritardo di 15 mesi rispetto al termine fissato a livello europeo, l'importante direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali e alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (cosiddetta "direttiva IED", Industrial Emission Directive).

A livello regionale la normativa di riferimento è rappresentata dalla d.g.r. n. 288 del 16 maggio 2006, delibera con la quale la Regione Lazio ha predisposto la modulistica per la presentazione della domanda di AIA, in parte modificata dalla d.g.r. n. 35 del 21 gennaio 2010 relativamente al format e ai contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).

La legge regionale 23 novembre 2020, n. 16 recante disposizioni modificative di leggi regionali, ha ricondotto unicamente in capo alla Regione le competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale, precedentemente delegate anche alle Province.

Infine, con la legge regionale 26 maggio 2021, n. 6 recante disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, e il successivo regolamento regionale 25 novembre 2021, n. 25 sono state modificate, tra le altre cose, le competenze in materia di AIA dell'ARPA Lazio.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nella tabella che segue si riportano i principali articoli del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Codice ambientale", che disciplinano l'AIA

PARTE SECONDA - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONI L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)	E AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER
Art. 5	Definizioni
TITOLO I PRINCIPI GENERALI PER LE PROCEDURE DI VIA, DI VAS	E PER LA VALUTAZIONE D'INCIDENZA E L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)
Art. 29-bis	Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili
Art. 29-ter	Domanda di autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-quater	Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-quinquies	Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
Art. 29-sexies	Autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-septies	Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale
Art. 29-octies	Rinnovo e riesame
Art. 29-nonies	Modifica degli impianti o variazione del gestore
Art. 29-decies	Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
Art. 29-undecies	Incidenti o imprevisti
Art. 29-duodecies	Comunicazioni
Art. 29-terdecies	Scambio di informazioni
Art. 29-quattuordecies	Sanzioni

3. BAT, BREFS E BAT CONCLUSIONS



L'Autorizzazione Integrata Ambientale include tutte le misure necessarie a conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. In particolare, essa fissa i valori limite di emissione per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata, nonché i valori limite in materia di inquinamento acustico. Contiene, inoltre, le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico. Il raggiungimento di tali prestazioni ambientali deve essere ottenuto, adottando preferibilmente tecniche di processo piuttosto che di depurazione, mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. Tali soluzioni tecniche (impiantistiche, gestionali e di controllo) sono conosciute con il nome di BAT (Best Available Technique) o MTD (Migliori Tecniche Disponibili), intendendosi per:

BAT, BREFS E BAT CONCLUSIONS



- 1) tecniche: sia quelle impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
- 2) disponibili: quelle sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;
- 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Il documento di riferimento sulle BAT (BREF) è pubblicato dalla Commissione europea.

Il documento contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione, il monitoraggio e i livelli di consumo ad esse associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (BAT conclusions) è adottato e pub-

blicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. I livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), sono gli intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche.

4. RILASCIO, RIESAME E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA



Il Titolo III bis della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. fornisce le disposizioni in merito al rilascio, riesame e riesame con valenza di rinnovo delle autorizzazioni di quelle categorie di attività industriali che rientrano fra quelle elencate nell'allegato VIII alla Parte II del suddetto decreto. Ai fini dell'esercizio delle installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti l'autorità competente fissa i valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL). È fatta salva la facoltà di fissare dei valori limite più rigorosi nel caso in cui lo richieda il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'AIA, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale. L'autorità competente riesamina periodicamente l'AIA, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili al-

l'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso o entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle BAT conclusions riferite all'attività principale di un'installazione o dopo 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque quando ricorrono

RILASCIO, RIESAME E RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AIA

uno o più casi di quelli elencati al c. 4 dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i :

- l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione
 fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare, quando è accertato
 che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, come i Piani di tutela delle acque
 e i Piani di risanamento della qualità dell'aria;
- le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- il controllo annuale che le emissioni in condizioni di esercizio normali non superino i BAT-AEL ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di
 aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai
 "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

5. DURATA DELL'AIA

L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni:

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

Il riesame, inoltre, è disposto quando ricorrono uno o più casi di quelli elencati al c. 4 dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. (cfr. paragrafo 5. Rilascio, riesame e riesame con valenza di rinnovo dell'AIA). Il periodo di validità dell'AIA è esteso a sedici anni nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti registrata ai sensi del regolamento EMAS e a dodici anni in presenza di certificazione UNI EN ISO 14001. Le norme ISO 14000

e il regolamento EMAS sono i due principali strumenti di certificazione ambientale che prevedono un SGA (Sistema di Gestione Am-bientale) per le imprese, ambedue di carattere volontario, sono finalizzati alla verifica e al raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. L'autorità competente può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni anche nel caso di modifiche sostanziali progettate per l'installazione.



6. CONTROLLI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMeC)



La domanda presentata ai fini dell'esercizio delle installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni deve contenere le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti, in altre parole il Piano di Monitoraggio e Controllo. Il PMeC è parte integrante dell'autorizzazione e regola i controlli che devono essere effettuati sia dal gestore (autocontrolli) sia dall'ente di controllo, specificando i metodi e la freguenza di misurazione degli inquinanti, i fondamentali parametri dei processi di produzione, i si-

stemi di abbattimento e la relativa metodologia di valutazione.

Quanto detto sopra implica che al momento del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere presi in considerazione tutti i diversi tipi di impatto sull'ambiente e le condizioni di vita degli impianti, in modo da conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, nello spirito del concetto del "controllo integrato".

CONTROLLI E PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMeC)



L'autorità competente in materia di controlli ambientali provvede a effettuare le ispezioni presso le installazioni (ispezioni ordinarie) secondo quanto disposto dal PMeC. Al momento della visita ispettiva viene effettua una verifica documentale, per constatare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché una verifica all'impianto (visita del sito, controllo dell'impianto, campionamenti sui vari comparti ambientali, così come prescritto dal PMeC). A completamento della visita ispettiva l'autorità di controllo predispone una relazione che contiene i riscontri pertinenti in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco; nel caso in cui siano riscontrate violazioni, viene trasmessa una nota informativa anche all'autorità giudiziaria. Fatto salvo il comma 9 dell'art. 29-decies del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che

ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, entro quattro mesi dalla visita in loco debbono essere messi a disposizione del pubblico.


L'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

7. TIPOLOGIA DELLE AIA NEL LAZIO

Nella regione Lazio sono presenti 165 installazioni soggette ad AIA (aggiornamento marzo 2022), riconducibili alle seguenti categorie di attività:

- centrali elettriche
- raffinerie
- trasformazione e trattamento di metalli
- cementifici
- fabbricazione di vetro e prodotti ceramici
- impianti chimici e farmaceutici
- impianti di produzione di esplosivi
- impianti di trattamento rifiuti e di discarica
- termovalorizzatori
- cartiere
- industrie alimentari e macelli
- impianti per l'eliminazione di carcasse
- allevamenti intensivi
- trattamenti di superficie

Categorie di attività soggette ad AIA presenti nel Lazio




TIPOLOGIA DELLE AIA NEL LAZIO



L'ARPA Lazio, con cadenza annuale, provvede ad aggiornare sul proprio sito istituzionale (www.arpalazio.it/ambiente/ippc/dati-ippc) le informazioni relative all'anagrafe delle installazioni in esercizio sul territorio regionale nonché le attività di controllo. Al riguardo va precisato che, a seconda della categoria di attività nonché della capacità di produzione o alla resa dell'installazioni, si possono avere installazioni sottoposte ad AIA in sede statale e installazioni sottoposte ad AIA in sede regionale.

8. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA STATALE


Il provvedimento di AIA per i progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato XII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., è rilasciato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nella regione Lazio sono presenti 6 impianti che, per le loro caratteristiche di capacità produttiva, sono di competenza statale. Si tratta principalmente di impianti per la produzione di energia con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, e impianti chimici. Informazioni dettagliate sulle aziende in AIA di competenza statale sono reperibili sul sito del Ministero https://va.mite.gov.it/it-IT



9. INSTALLAZIONI AIA DI COMPETENZA REGIONALE

Il Provvedimento di AIA è rilasciato dalla Regione per le categorie di attività previste nell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i., che non risultano ricomprese anche nell'Allegato XII.

Le installazioni di competenza regionale, sono 159 (aggiornamento marzo 2022) e sono distribuite sul territorio come di seguito rappresentato.



Per maggiori informazioni circa l'elenco completo degli impianti si rimanda al sito internet dell'ARPA Lazio www.arpalazio.it/ambiente/ippc/dati-ippc.

12. IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

Le attività istituzionali dell'Agenzia in materia di AIA sono suddivise in due tipologie.

- 1. Attività istruttoria. Le competenze dell'ARPA Lazio all'interno di un procedimento di AIA prevedono:
 - a) la partecipazione dell'Agenzia sin dall'avvio dei procedimenti, con la predisposizione di note tecniche nelle fasi iniziali dei medesimi, che precedono la convocazione della Conferenza di servizi;
 - b) l'espressione del parere sulle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad AIA e delle loro emissioni nell'ambiente;
 - c) la predisposizione di una relazione finale, a conclusione dell'iter istruttorio, utile all'autorità competente per l'adozione del provvedimento autorizzativo.
- 2. Attività di verifica. L'ARPA accerta, con oneri a carico del gestore:
 - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
 - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e, in particolare, che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente circa i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Nell'ambito dei controlli previsti nel PMeC (frequenze e modalità) l'autorità competente, avvalendosi dell'ARPA, effettua con oneri a carico del gestore i controlli (ispezioni ordinarie) presso le installazioni, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste per mantenere un elevato livello di protezione ambientale.

Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente e al gestore, indicando le situazioni

IL RUOLO DELL'ARPA LAZIO

di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Ferme restando le misure di controllo ordinarie, svolte ai sensi dell'art.29-decies comma 3 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i., l'autorità competente può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati.

Per quanto riguarda le AIA di competenza statale, l'Agenzia, sulla base di una convenzione, supporta l'ISPRA nei controlli sugli impianti soggetti ad AIA statale ricadenti nel territorio regionale. Anche in questo caso la programmazione dei controlli è annuale e, ovviamente, tiene conto delle frequenze e delle modalità di controllo previste negli atti autorizzativi. L'attività di supporto dell'Agenzia si concentra soprattutto sull'attività di campionamento e analisi, nonché, qualora richiesto dall'ISPRA, in alcune attività istruttorie.

I dati relativi ai controlli effettuati dall'ARPA Lazio e al loro esito per le diverse tipologie di attività sono riportati sul sito web www.arpalazio.it.

Controlli triennio 2019 - 2021 effettuati ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 e c. 4					
Categoria IPPC	Attività industriale	Totale controlli 2021	Totale controlli 2020	Totale controlli 2019	
1.1	centrali elettriche	0	0	1	
2.3	trasformazione dei metalli ferrosi	0	0	1	
2.5 b	trasformazione dei metalli non ferrosi	0	1	0	
2.6	trattamento in superficie dei metalli	2	1	2	
3.1	cementificio	0	0	0	
3.3 3.5	fabbricazione vetro e prodotti ceramici	0	0	2 0	
4.1 m	fabbricazione di prodotti chimici organici (tensioattivi e agenti di superficie)	0	0	0	
4.2	impianto chimico	0	0	1	
2.5 - 4.1 - 4.2	produzione metalli grezzi non ferrosi da minerali nonché concentrati o materie prime secondarie - fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base - fabbricazione di prodotti chimici organici di base come composti organometallici	0	0	0	
4.4 4.5	tabbricazione prodotti tarmaceutici		3	6	
4.6	fabbricazione esplosivi	0	0	0	
5.1	trattamento rifiuti	2	0	3	
5.1 - 5.3	trattamento rifiuti	0	3	1	

Controlli triennio 2019 - 2021 effettuati ai sensi dell'art. 29-decies, c. 3 e c. 4				
Categoria IPPC ⁽¹⁾	Attività industriale	Totale controlli 2021	Totale controlli 2020	Totale controlli 2019
5.1 - 5.3 - 6.11	trattamento rifiuti	0	0	0
5.1 - 5.5	trattamento rifiuti	0	0	0
5.1 - 5.3 - 5.5	trattamento rifiuti	0	0	1
5.2	termovalorizzatore	0	0	0
5.3	trattamento rifiuti	7	6	5
5.3 - 5.5	trattamento rifiuti	0	1	0
5.3 - 5.4	trattamento rifiuti	1	1	0
5.4	discarica	4	4	3
5.5	accumulo temporaneo rifiuti pericolosi	0	0	1
6.1	cartiera	1	0	1
6.2 - 1.1	pretrattamento () o tintura di fibre o di tessili - attività energetiche	1	0	0
6.4 b	industria alimentare	1	2	2
6.4 c	trasformazione del latte	1	0	0
6.5	impianti per l'eliminazione di carcasse	0	0	0
6.6 a - 6.6 b	a - 6.6 b allevamento pollame o suini		1	3
6.7	trattamento in superficie di materie	0	0	0
6.11	trattamento indipendente di acque evacuate da installazioni AIA	1	0	0
тот		27	23	33

Controlli anno 2021 effettuati ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 e comma 4, disposti dall'Autorità giudiziaria (AG) e/o in seguito ad altre richieste.


Categoria IPPC ⁽¹⁾	Attività industriale	Totale Impianti	Verifica di conformità e verifica d'ufficio	Contolli art. 29-decies, c.3	Contolli art. 29-decies, c.4	Contolli su richiesta AG	Contolli in seguito ad altre richieste
1.1	centrali elettriche	6	8	0	0	0	0
2.3	trasformazione dei metalli ferrosi	2	1	0	0	0	0
2.5 b	trasformazione dei metalli non ferrosi	4	3	0	0	0	0
2.6	trattamento in superficie dei metalli	9	6	2	0	0	0
3.1	cementificio	4	4	0	0	0	0
3.3 3.5	fabbricazione vetro e prodotti ceramici	1 4 ⁽⁵⁾	1 2	0	0	0	0
4.1 m	fabbricazione di prodotti chimici organici (tensioattivi e agenti di superficie)	1	1	0	0	0	0
2.5 - 4.1 - 4.2	produzione metalli grezzi non ferrosi da minerali nonché concentrati o materie prime secondarie - fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base - fabbricazione di prodotti chimici organici di base come composti organometallici	1 ⁽⁶⁾	1	0	0	0	0


Categoria IPPC ⁽¹⁾	Attività industriale	Totale Impianti	Verifica di conformità e verifica d'ufficio	Contolli art. 29-decies, c.3	Contolli art. 29-decies, c.4	Contolli su richiesta AG	Contolli in seguito ad altre richieste
4.4 4.5	fabbricazione prodotti farmaceutici	1 12 ⁽³⁾	0 10	1 3	0 1	0 1	0 1
4.6	fabbricazione esplosivi	1	1	0	0	0	0
5.1	trattamento rifiuti	12	10	1	1	2	0
5.1 - 5.3	trattamento rifiuti	7	7	0	0	2	2
5.1 - 5.3 - 6.11	trattamento rifiuti	1 (7)	1	0	0	0	0
5.1 - 5.5	trattamento rifiuti	1	1	0	0	0	0
5.1 - 5.3 - 5.5	trattamento rifiuti	2	1	0	0	1	0
5.2	termovalorizzatore	4	3	0	0	1	0
5.3	trattamento rifiuti	34	22	7	0	9	0
5.3-5.5	trattamento rifiuti	2	3	0	0	0	0
5.3 - 5.4	trattamento rifiuti	1	1	1	0	0	0
5.4	discarica	11(2)	6	4	0	1	3
5.5	accumulo temporaneo rifiuti pericolosi	2	3	0	0	0	0
6.1	cartiera	10	12	1	0	0	1
6.2 - 1.1	pretrattamento () o tintura di fibre o di tessili - attività energetiche	1	1	1	0	0	0

Categoria IPPC (1)	Attività industriale	Totale Impianti	Verifica di conformità e verifica d'ufficio	Contolli art. 29-decies, c.3	Contolli art. 29-decies, c.4	Contolli su richiesta AG	Contolli in seguito ad altre richieste
6.4 b	industria alimentare	5	4	1	0	0	0
6.4 c	trasformazione del latte	1	2	0	1	0	0
6.5	impianti per l'eliminazione di carcasse	3	1	0	0	0	1
6.6 a - 6.6 b	allevamento pollame o suini	11	12	1	0	0	0
6.7	trattamento in superficie di materie	3(4)	2	0	0	0	1
6.11	trattamento indipendente di acque evacuate da installazioni AIA	2	3	0	1	0	1
тот		159	133	23	4	17	10

Non sono comprese le attività di controllo per le installazioni di competenza statale

- (1) categorie di attività previste dall'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/06 e s.m.i. per cui è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale
- (2) di cui un impianto svolge anche attività di trattamento rifiuti 6.11 (MAD)
- (3) di cui un impianto svolge anche attività di trattamento rifiuti 5.1 (Chemi)
- (4) di cui un impianto svolge anche attività di trattamento rifiuti 2.6 (FCA)
- (5) di cui 2 impianti svolgono anche attività di gestione rifiuti 3.5 5.1 b 5.3 b.3 (Saxa Gres)
- (6) di cui un impianto svolge anche attività per ricavare metalli grezzi non ferrosi- prodotti chimici organici di base come composti organometallici 2.5 4.1 4.2 (Basf)
- (7) di cui un impianto svolge anche attività di trattamento indipendente di acque evacuate da installazioni AIA 5.1 5.3 6.11 (Tecnogea)





Dipartimento pressioni sull'ambiente Dirigente: Sergio Ceradini Tel. 06 48 05 44 09	 Il Dipartimento pressioni sull'ambiente svolge le attività istituzionali tecniche e territoriali attribuite dalle leggi e dal Regolamento dell'Agenzia, sulla base della programmazione annuale e pluriennale, in materia di: verifica del rispetto della normativa ambientale in relazione alle fonti e ai fattori di inquinamento delle matrici ambientali e alle cause specifiche degli impatti sull'ambiente dovuti alle attività antropiche supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti per l'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale, mediante la redazione di pareri e istruttorie tecniche e nell'ambito di procedimenti autorizzativi e di valutazione Il Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori assicura in via diretta il supporto tecnico-scientifico agli enti competenti per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale relativamente all'AIA e cura la pianificazione, l'assistenza, il coordinamento tecnico, l'integrazione e la verifica delle attività di supporto tecnico-scientifico effettuate dalle sezioni provinciali nel contesto delle procedure di rilascio di autorizzazioni nelle materie di loro competenza L'Unità valutazioni ambientali svolge, in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale, le seguenti attività:
	 fornisce all'Autorità competente il supporto tecnico nei procedimenti di autorizzazione degli impianti soggetti ad AIA di competenza regionale fornisce all'Autorità competente il parere tecnico sul piano di monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad AIA di competenza regionale
l	Viterbo, le Unità AIA e VIA effettuano le attività di controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione visto e programmato dall'autorizzazione, il rispetto delle condizioni dell'AIA, la regolarità dei controlli a obblighi di comunicazione.
Sezione provinciale di Frosinone – Unità AIA e VIA Via Armando Fabi, 212 - 03100 Frosinone tel. 0775 816700 PEC sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it Dirigente: Federica Olivanti federica.olivanti@arpalazio.it	Sezione provinciale di Latina - Unità AIA e VIA Via Carducci, 7 - 04100 Latina tel. 0773 402901 ☑ PEC sededilatina@arpalazio.legalmailpa.it Dirigente: Concetta Fabozzi ☑ tina.fabozzi@arpalazio.it
Sezione provinciale di Rieti - Unità AIA e VIA Via Salaria per L'Aquila, 6/8 - 02100 Rieti tel. 0746 256620 ⊠ PEC sededirieti@arpalazio.legalmailpa.it Dirigente: Tommaso Aureli ⊠ tommaso.aureli@arpalazio.it	Sezione provinciale di Roma - Unità AIA e VIA Via Giuseppe Saredo, 52 − 00173 Roma tel. 06 72961 ☑ PEC sedediroma@arpalazio.legalmailpa.it Dirigente: Roberto Ricciarello ☑ roberto.ricciarello@arpalazio.it
Sezione provinciale di Viterbo - Unità AIA e VIA Via Monte Zebio, 17 − 01100 Viterbo tel. 0761 29271	